



Atleta: L.B.

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S.D. Pallavolo ANTARES.

La Commissione Tesseramento Atleti composta da:

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)

Avv. Cristina Pettinelli (Vicepresidente)

Avv. Innocenzo Marcello Di Manno (Componente)

Avv. Carlo Maione (Componente)

Avv. Giuseppina Morgante (Componente)

Avv. Veronica Perciballi (Componente)

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione svolta, da remoto, il 15.11.2023 per la discussione di merito, alla presenza dell'atleta L.B. assistita dall'Avv. Michele Margini nonché del Sodalizio nella persona del Presidente Stefania Paciucci.

PREMESSO

Con lettera di costituzione in mora inviata in data 15.9.2023 alla A.S.D. Pallavolo ANTARES, l'Atleta L.B. ha chiesto lo scioglimento del vincolo per giusta causa, lamentando un disinteresse del Sodalizio nei suoi confronti che inevitabilmente ha fatto venir meno il rapporto di fiducia tra le parti e non più proseguibile la collaborazione. Disinteresse che è stato contestato dalla Società che ha rifiutato la richiesta di svincolo.

Conseguentemente, L.B. ha presentato istanza per lo scioglimento del vincolo dall'affiliata A.S.D. Pallavolo ANTARES, chiedendo all'intestata Commissione l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"Propone istanza, ai sensi dell'art. 66 e s.s. Reg. di Giustizia FIPAV, affinché la Commissione Tesseramento Atleti adita, deliberi lo scioglimento coattivo del vincolo esistente fra Lisa Borrelli (C.F.: BRR LSI 05E41 I577Q) nata a Segrate (MI), il 01.05.2005 e A.S.D. Pallavolo ANTARES con sede in Verona (VR), Via Malfer n.3 per giusta causa ex artt. 34 comma 3 lett. A) e 35 del RAT)".*

A fondamento dell'istanza di scioglimento del vincolo, l'Atleta ha dedotto che:

- era stata data in prestito dal suo precedente sodalizio, nella stagione 2020/2021, alla A.S.D. Pallavolo ANTARES ed acquistata da quest'ultimo nella stagione 2021/2022, dove giocava sempre da titolare nella under 18;
- la famiglia della giocatrice, si era fatta carico delle spese di permanenza della figlia a Verona, versando quote prima di euro 300,00 e poi di euro 250,00;

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

www.federvolley.it



- tra la fine ottobre e inizi novembre del 2021, l'atleta ha subito un infortunio alla schiena e pertanto la famiglia era stata costretta a provvedere a proprie spese alle cure necessarie;
- in data 12.4.2022, subiva un infortunio al ginocchio, riportando dopo accertamenti privati, la *"rottura completa del legamento crociato del ginocchio sinistro, unitamente ad una sublussazione anteriore della tibia"*. L'atleta, per sua scelta, viene sia operata che sottoposta a fisioterapia in clinica privata e a spese della famiglia senza ricevere l'aiuto della Società di appartenenza;
- è palese il disinteresse della società sia nella gestione degli infortuni subiti sia nel mancato aiuto economico, nel mancato sostegno morale, nel non essere stata messa a conoscenza della copertura assicurativa di cui avrebbe potuto vantare il riconoscimento del risarcimento del danno, sia infine per essere stata ceduta in prestito oneroso, nella stagione 2022/2023, alla ASD Volley Accademy Manù Benelli sita in Ravenna;
- essendo ritornata a vivere con la propria famiglia, frequenta l'ultimo anno del Liceo Scientifico Sportivo sito in Piacenza dove sosterrà l'esame di maturità, ed è impossibilitata a raggiungere, per motivi logistici, Verona per gli allenamenti fissati già a far data dall' 8.9.2023 e per i quali ha ricevuto la con la convocazione soltanto il giorno prima.

L'atleta ha tentato di raggiungere un accordo fallito per le esose richieste economiche del Sodalizio, tanto da vedersi costretta a richiedere lo svincolo ai sensi dell'art 35 del Rat, per giusta causa.

Si è costituita la A.S.D. Pallavolo ANTARES a mezzo del presidente Stefania Piciucci contestando punto per punto le avverse deduzioni opponendosi *"fermamente alla richiesta di svincolo avanzata dalla atleta L.B. stante l'assenza dei requisiti previsti - ed in particolare della giusta causa - e chiede agli organi competenti di deliberare considerando le giuste aspettative della società rigettando in toto l'istanza di svincolo in quanto infondata in fatto e in diritto"*

A fondamento delle proprie controdeduzioni la Società ha asserito che:

- dopo aver avuto la giocatrice in prestito, nella stagione 2021/2022, ha acquistato il cartellino della stessa per euro 3.500,00;
- le spese di foresteria e mantenimento dell'atleta fuori casa erano state concordate tra le parti;
- non vi è stato alcun *"disinteresse"* della società durante gli infortuni della atleta; infatti lo staff medico, nonché i responsabili del sodalizio sono sempre stati vicino alla L.B. (a riprova gli screenshot dei messaggi inviati dalla Presidente alla mamma dell'Atleta e a quest'ultima) che è stata seguita sempre dal dott. Giacomello e dal fisioterapista

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

www.federvolley.it



Castioni (agli atti vengono depositate le relazioni dei professionisti). I professionisti hanno accompagnato L.B. alle visite mediche indicando anche il chirurgo e le strutture pubbliche sia per l'operazione che per la fisioterapia; pertanto è stata soltanto una decisione della famiglia della Atleta, in possesso di copertura assicurativa, di rivolgersi alle strutture private.

- nella stagione 2022/2023, soltanto e sempre per scelta della Atleta, è stata data in prestito ad un sodalizio che ha disputato il campionato di serie C.

Il sodalizio eccepisce la mancanza dei requisiti dell'art 35 del Rat e, comunque, non ritiene "esose ed ingiustificate" le richieste avanzate per lo svincolo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'analisi degli scritti difensivi e delle relative allegazioni di ognuna delle parti e da quanto riferito dalle stesse in sede di udienza, questa Commissione ritiene fondato in parte il ricorso ricorrendo, quanto alla fattispecie in esame, gli estremi di cui all'art.35 comma 1 e 4 del R.A.T. (Regolamento Affiliazione e Tesseramento).

La ricorrente pone due motivazioni a fondamento della richiesta di svincolo:

1. **il disinteresse della Società** che a causa degli incidenti occorsi all'Atleta si è disinteressata delle sorti della stessa, non avendo, a suo dire, *"contribuito in alcun modo alle ingenti spese sostenute dalla famiglia per le cure mediche e l'operazione al ginocchio, non si è fatta parte diligente nell'informare la famiglia della possibilità di avvalersi della copertura assicurativa obbligatoria federale e non ha dato alcun supporto in merito e, infine, ha acconsentito al trasferimento della ragazza - seppur a titolo temporaneo - evidentemente non credendo più nelle sue qualità e in un pieno recupero fisico dopo l'infortunio al ginocchio"*;
2. **la scelta** - a dire dell'Atleta dettata da *"una perdita di entusiasmo e di fiducia nei confronti dell'Antares" - di ritornare a Parma, a casa dei genitori, e di frequentare l'ultimo anno di liceo a Piacenza e di conseguenza l'intenzione di "ridimensionare l'impegno sportivo per concentrarsi sullo studio e, pertanto, è suo interesse trovare eventualmente una squadra vicino a casa, anche di categoria inferiore"*.

Il primo motivo deve essere rigettato in quanto non provato. Difatti il Sodalizio nel costituirsi in giudizio ha conferito prova di essersi sempre interessato delle sorti di L.B per svilupparne la crescita tecnica anche acconsentendo, quando è stato richiesto, al prestito presso altro sodalizio. Ha altresì provato di aver seguito l'Atleta nel proprio percorso di malattia: ponendo a disposizione della affiliata lo staff medico composto da valenti Professionisti tra i quali il dott. Luca Giacomello e il fisioterapista Simone Castioni - dei quali allega le dichiarazioni - e assistendola moralmente partecipando fattivamente al recupero (a riprova gli screenshot dei messaggi inviati dalla Presidente

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

www.federvolley.it



alla mamma dell'Atleta e a quest'ultima). In sede di udienza la Presidente ha dichiarato che durante il periodo di malattia ha più volte invitato l'Atleta a pranzo presso la propria abitazione, l'ha condotta con l'autovettura per eseguire la fisioterapia e/o le visite mediche e si è accertata del suo recupero fisico seguendola nell'alimentazione. Non è stata smentita dall'Atleta presente all'udienza alla quale è stata data parola. Riguardo al prestito il Sodalizio ha affermato che è stato concordato con L.B come le spese di foresteria con la famiglia dell'Atleta.

Quanto all'infortunio è stata una scelta della famiglia della B. di affidarsi a strutture private per l'esecuzione dell'intervento, perché in possesso di copertura assicurativa che avrebbe provveduto al rimborso. Alla specifica richiesta se la Compagnia di Assicurazioni avesse o meno rimborsato le spese sostenute, sia l'Atleta sia il proprio Legale non hanno saputo rispondere.

Il secondo motivo merita l'invocato accoglimento.

Non par dubbio che l'Atleta sia tornata a vivere con la famiglia, libera di completare il proprio percorso scolastico (con conseguimento del diploma di maturità Scientifica), presso il "*Liceo Scientifico Sportivo San Benedetto*", sito a Piacenza, dunque distante dal Sodalizio di appartenenza A.S.D. PALLAVOLO ANTARES, la cui sede è in Verona, dove si era, a suo tempo, trasferita.

La regolare frequenza dell'Istituto scolastico, per l'anno 2023/2024, è stata provata dalla Ricorrente mediante la produzione in atti di certificazione rilasciata dal Liceo Scientifico San Benedetto (v. doc. 6) e, comunque, non è stato oggetto di contestazione da parte del Sodalizio che ha dato per acclarata tale circostanza, così come il trasferimento dell'Atleta presso l'abitazione dei familiari in Parma.

E', pertanto, evidente che l'impegno che deve assumere l'Atleta per sostenere la maturità scientifica e la frequentazione dell'Istituto sito a Piacenza che deve raggiungere quotidianamente, vivendo con i genitori a Parma (km. 65 di distanza) non le consentono di raggiungere Verona (km. 112 dall'abitazione) per partecipare agli allenamenti, tanto che è, di fatto, intenzione di L.B. "*ridimensionare l'impegno sportivo per concentrarsi sullo studio e, pertanto, è suo interesse trovare eventualmente una squadra vicino a casa, anche di categoria inferiore*".

La domanda deve dunque ritenersi provata e come tale fondante la richiesta di svincolo per giusta causa ai sensi dell'art. 35 Rat, proprio nell'ottica di salvaguardare le esigenze di studio della ricorrente che allo stato sono da considerare preminenti rispetto a quelle sportive, laddove il predetto articolo prevede tra i motivi di scioglimento quelli "*di lavoro o di studio*" nell'ottica di contemperare "*l'interesse dell'atleta con quello*

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

www.federvolley.it



dell'associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo".

E' comunque evidente che la libera scelta dell'Atleta di ritornare a vivere in famiglia e di frequentare l'ultimo anno di liceo a Piacenza, non è addebitabile al Sodalizio. Il percorso di studi dell'Atleta non rientra di certo nella disponibilità della Società e di conseguenza ai sensi dell'art. 35 Rat comma 4, lo scioglimento non è imputabile all'associato.

Difatti dovrà determinarsi un indennizzo da porsi a carico dell'Atleta "a titolo di rimborso spese" da determinarsi in via equitativa in euro 2.500,00 che tiene conto degli anni militati nel Sodalizio, della spesa sostenuta da quest'ultimo per l'acquisto ed infine della somma ricevuta per il prestito.

P.Q.M.

La Commissione Tesseramento Atleti dispone:

lo scioglimento del vincolo tra l'Atleta e A.S.D. PALLAVOLO ANTARES subordinando lo svincolo al versamento della somma di euro 2.500,00 da versarsi in favore del sodalizio medesimo.

Dispone l'incameramento della tassa versata dal Sodalizio e di quella corrisposta dall'Atleta L.B. atteso il parziale accoglimento della domanda.

Affissione albo, 1 dicembre 2023

F.to Il Presidente
Avv. Patrizia Soldini